Pubblicato il 30/10/2026

**N. 02083 /2026 REG.PROV.COLL.**
**N. 00844/2026 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 844 del 2026, proposto da

Lampo Meridien 1919 A.S.D., Meridien Grifoni A.S.D., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Agostino Zanelli Quarantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Lamporecchio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ghelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Firenze, via XX Settembre 60;

***nei confronti***

A.S.D. Cerbaia Calcio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Arizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;

***per l'annullamento***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della delibera della Giunta del Comune di Lamporecchio n. 35 del 27 marzo 2026 avente a oggetto "Dichiarazione di pubblico interesse della proposta ex art. 5 del d.lgs. 38/2021 presentata dalla ASD Cerbaia Calcio per la gestione della parte calcio dell'impianto sportivo Giardinetti e del campo di San Baronto finalizzata anche all'esecuzione degli interventi di miglioramento, efficientamento e riqualificazione degli impianti stessi";
- di tutti gli atti e i provvedimenti a queste presupposti, connessi e conseguenti relativi alla "Procedura per l'affidamento degli interventi di miglioramento, efficientamento e riqualificazione dell'impianto sportivo I Giardinetti parte calcio e Campo Sportivo di San Baronto e per la successiva gestione, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 38/2021 e s.m.i." ivi compresi, in particolare, la determinazione del Responsabile Area Tecnica del Comune di Lamporecchio n. 38 del 12 febbraio 2026 avente a oggetto l'approvazione del verbale della Commissione tecnica riunitasi in data 16 gennaio 2026 e i relativi allegati (il suddetto verbale, firmato dai componenti della Commissione, e l'allegato prospetto per la determinazione dei punteggi);

nonché:

– della determinazione n. 290 del 14 agosto 2025 con la quale si è provveduto ad avviare la procedura per l'affidamento e alla pubblicazione dell'avviso per la presentazione di manifestazione di interesse;

– della determinazione n. 323 del 29 agosto 2025, con la quale il Comune di Lamporecchio ha preso atto della presentazione tempestiva di due manifestazioni di interesse;

– della determinazione n. 353 del 1° ottobre 2025, con la quale il Responsabile del procedimento ha ammesso entrambi gli operatori alla successiva fase;

– della determinazione n. 1 del 13 gennaio 2026, con la quale il Responsabile del procedimento ha nominato la Commissione tecnica;

- e, in quanto occorrer possa, del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali di cui all'All. 1 della delibera del Consiglio comunale di Lamporecchio n. 69 del 28 novembre 2008;

e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché incognito ai ricorrenti.

E, per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata il 19 maggio 2026:

- della delibera della Giunta Comunale del Comune di Lamporecchio n. 35 del 27 marzo 2026 avente a oggetto "Dichiarazione di pubblico interesse della proposta ex art. 5 del d.lgs. 38/2021 presentata dalla ASD Cerbaia Calcio per la gestione della parte calcio dell'impianto sportivo Giardinetti e del campo di San Baronto finalizzata anche all'esecuzione degli interventi di miglioramento, efficientamento e riqualificazione degli impianti stessi",

- di tutti gli atti e i provvedimenti a queste presupposti, connessi e conseguenti relativi alla "Procedura per l'affidamento degli interventi di miglioramento, efficientamento e riqualificazione dell'impianto sportivo I Giardinetti parte calcio e Campo Sportivo di San Baronto e per la successiva gestione, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 38/2021 e s.m.i." ivi compresi, in particolare, la determinazione del Responsabile Area Tecnica del Comune di Lamporecchio n. 38 del 12 febbraio 2026 avente a oggetto l'approvazione del verbale della Commissione tecnica riunitasi in data 16 gennaio 2026 e i relativi

allegati (il suddetto verbale, firmato dai componenti della Commissione, e l'allegato prospetto per la determinazione dei punteggi), nonché:

- della determinazione n. 290 del 14 agosto 2025 con la quale si è provveduto ad avviare la procedura per l'affidamento e alla pubblicazione dell'avviso per la presentazione di manifestazione di interesse;

– della determinazione n. 323 del 29 agosto 2025, con la quale il Comune di Lamporecchio ha preso atto della presentazione tempestiva di due manifestazioni di interesse;

– della determinazione n. 353 del 1° ottobre 2025, con la quale il Responsabile del procedimento ha ammesso entrambi gli operatori alla successiva fase;

– della determinazione n. 1 del 13 gennaio 2026, con la quale il Responsabile del procedimento ha nominato la Commissione tecnica;

– della comunicazione di cui alla nota prot. n. AOO.c_e432.02/04/2026.0004582 del 2 aprile 2026 con la quale il Responsabile dell'Ufficio tecnico Lavori pubblici del Comune di Lamporecchio ha richiesto all'associazione Lampo Meridien 1919 A.S.D. la riconsegna delle chiavi degli impianti sportivi attualmente gestiti dalla ricorrente per la data del 29 aprile 2026;

- nonché, in quanto occorrer possa, del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali di cui all'All. 1 della delibera del Consiglio comunale di Lamporecchio n. 69 del 28 novembre 2008,

- nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché incognito ai ricorrenti, ivi compresa la determina, laddove adottata e comunque incognita, con la quale l'esecuzione degli interventi di miglioramento, efficientamento e riqualificazione e successiva gestione dell'impianto sportivo "I Giardinetti" parte calcio e campo sportivo di San Baronto sono stati affidati all'Associazione A.S.D. Cerbaia calcio" nella parte in cui non si è disposta l'esclusione dell'ATI ricorrente;

– della determinazione n. 1 del 13 gennaio 2026, con la quale il Responsabile del procedimento ha nominato la Commissione tecnica;

– della comunicazione di cui alla nota prot. n. AOO.c_e432.02/04/2026.0004582 del 2 aprile 2026 con la quale il Responsabile dell'Ufficio tecnico Lavori pubblici del Comune di Lamporecchio ha richiesto all'associazione Lampo Meridien 1919 A.S.D. la riconsegna delle chiavi degli impianti sportivi attualmente gestiti dalla ricorrente per la data del 29 aprile 2026;

- nonché, in quanto occorrer possa, del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali di cui all'All. 1 della delibera del Consiglio comunale di Lamporecchio n. 69 del 28 novembre 2008,

- nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché incognito ai ricorrenti, ivi compresa la determina, laddove adottata e comunque incognita, con la quale l'esecuzione degli interventi di miglioramento, efficientamento e riqualificazione e successiva gestione dell'impianto sportivo "I Giardinetti" parte calcio e campo sportivo di San Baronto sono stati affidati all'Associazione A.S.D. Cerbaia calcio" nella parte in cui non si è disposta l'esclusione dell'ATI ricorrente e nella preliminare declaratoria d'inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lamporecchio e della A.S.D. Cerbaia Calcio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2026 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Lamporecchio è proprietario di un impianto sportivo denominato “I Giardinetti”, destinato in parte al gioco del calcio e in parte al tennis, e di un campo da calcio ubicato nella località San Baronto, affidati in concessione all’associazione sportiva dilettantistica FC Meridien Larciano fino al 31 agosto 2025.

In vista della scadenza della concessione, e preso atto del proprio interesse a individuare una soluzione di partenariato pubblico-privato per la gestione dei servizi riconducibili alla pratica del calcio, con delibera di Giunta n. 80 dell’11 agosto 2025 il Comune ha dato indirizzo all’Ufficio Lavori Pubblici di addivenire a un nuovo affidamento in concessione ad associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 38/2021, in modo da ottenere una conduzione economica degli impianti con il minor onere a carico dell’amministrazione e la realizzazione di alcuni interventi migliorativi volti all’efficientamento energetico, alla maggior fruibilità e utilizzazione da parte dell’utenza e alla multidisciplinarietà. Gli interventi minimi proponibili dai privati erano indicati dalla delibera nell’efficientamento termico degli spogliatoi con realizzazione almeno di un impianto fotovoltaico adeguato al locale (campo di San Baronto), e nella realizzazione di un esercizio di vicinato per la vendita di alimenti e bevande (impianto “I Giardinetti”).

Per l’ipotesi di insuccesso di tale prima opzione, la delibera prevedeva l’attivazione di una procedura di affidamento in concessione mediante finanza di progetto, e, in ultima analisi, l’affidamento del servizio in concessione tramite gara.

In ossequio agli indirizzi di Giunta, con la determinazione n. 290 del 14 agosto 2025 il Comune ha approvato uno schema di avviso pubblico e attivato la procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse accompagnate da un progetto preliminare di massima per il miglioramento, efficientamento e riqualificazione degli impianti, e

finalizzate a conseguire l'affidamento diretto della concessione secondo la disciplina di cui al citato art. 5 d.lgs. n. 38/2021.

In risposta all'avviso, hanno presentato manifestazioni di interesse le odierne ricorrenti, in associazione fra loro, e la A.S.D. Cerbaia Calcio. Con determinazione dirigenziale del 1° ottobre 2025, entrambe le manifestazioni sono state ammesse alla seconda fase della procedura, intesa alla selezione della proposta progettuale da sottoporre alla Giunta comunale per il riconoscimento dell'interesse pubblico all'affidamento.

Le proposte progettuali sono state sottoposte al giudizio della commissione esaminatrice nominata con determinazione del 13 gennaio 2026, la quale ha attribuito 59/100 punti alla proposta delle associazioni ricorrenti e 64/100 punti alla proposta di Cerbaia Calcio. Con delibera di Giunta n. 35 del 27 marzo 2026, quest'ultima è stata dichiarata di pubblico interesse.

1.1. La delibera n. 35/2026, unitamente agli atti presupposti e connessi, è impugnata dalle associazioni ricorrenti, le quali chiedono pronunciarsene l'annullamento sulla scorta di cinque motivi in diritto.

La contestuale richiesta di misure cautelari monocratiche è stata respinta con decreto presidenziale del 28 aprile 2026.

1.2. Si sono costituiti per resistere all'impugnazione il Comune di Lamporecchio e la controinteressata A.S.D. Cerbaia Calcio, la quale spiega a sua volta ricorso incidentale volto a conseguire l'esclusione delle ricorrenti principali dalla procedura.

1.3. Nella camera di consiglio del 21 maggio 2026, il collegio ha accolto la domanda cautelare formulata con il ricorso principale e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

1.4. Nel merito, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 24 settembre 2026, preceduta dallo scambio fra le parti di memorie difensive e repliche ai sensi dell'art. 73 c.p.a..

2. Le associazioni sportive ricorrenti impugnano tutti gli atti della procedura indetta dal Comune di Lamporecchio, in esecuzione degli indirizzi di cui alla delibera di Giunta comunale n. 80 dell'11 agosto 2025, per l'affidamento diretto *ex* art. 5 del d.lgs. n. 38/2021 della gestione della parte dedicata al calcio dell'impianto sportivo "I Giardinetti" e del campo da calcio di San Baronto.

La scelta del Comune è ricaduta sulla proposta progettuale della A.S.D. Cerbaia Calcio, nelle more del giudizio divenuta A.S.D. Lampo Calcio, che ha ottenuto il punteggio più elevato dalla commissione incaricata di valutare i progetti di fattibilità tecnico-economica pervenuti (oltre a quello della vincitrice, vi è unicamente quello presentato in raggruppamento dalle associazioni ricorrenti) ed è stata quindi dichiarata di pubblico interesse con la delibera di Giunta n. 35/2026.

La controinteressata spiega ricorso incidentale al fine di contestare l'ammissione alla procedura delle ricorrenti principali e, comunque, la mancata esclusione della loro proposta, con conseguente inammissibilità dello stesso ricorso principale per difetto della legittimazione ad agire, alla stregua dei principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 25 febbraio 2014 sull'esame prioritario del ricorso incidentale c.d. "escludente". La ricorrente incidentale sostiene, infatti, che la presente controversia sarebbe sottratta all'applicazione della disciplina eurounitaria in materia di contratti pubblici, ivi incluse le relative implicazioni processuali che impongono al giudice di esaminare il ricorso principale anche nel caso di acclarata fondatezza del ricorso incidentale escludente, indipendentemente dal numero di offerte in gara e dalla natura dei vizi che le affliggono, per la tutela dell'interesse strumentale al rinnovo della procedura di affidamento (cfr. Corte di Giustizia UE, 4 luglio 2013, in C-100/12, "*Fastweb*"; id., 5 aprile 2016, C-689/13, "*PFE*"; id., 21 dicembre 2016, C-355/15, "*Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung und Caverion Österreich*"; id., 11 maggio 2017, C-131/16, "*Archus*"; id., 5 settembre 2019, C-333/18, "*Lombardi*").

2.1. Per dirimere la questione pregiudiziale dell'ordine di esame delle impugnative incrociate, occorre un primo accenno al contenuto della norma di legge della quale il Comune di Lamporecchio ha fatto applicazione, l'art. 5 del d.lgs. n. 38/2021, che, al primo comma, consente agli enti locali di affidare direttamente la gestione gratuita di impianti sportivi ad associazioni e società sportive senza fini di lucro che abbiano presentato un progetto preliminare, riconosciuto di interesse pubblico, per la rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti, e per la loro successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile.

Il successivo art. 6 del medesimo d.lgs. n. 38/2021 prevede peraltro che, laddove l'ente locale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Gli affidamenti sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023 e della normativa euro-unitaria vigente.

È sufficiente mettere a confronto le due disposizioni per ricavarne, *a contrario*, che l'affidamento diretto di cui al comma 5 sfugge, nella mente del legislatore, all'applicazione delle regole dettate dal Codice dei contratti pubblici, e la conclusione è coerente, a tacere d'altro, con quanto stabilito dall'art. 13 co. 2 del d.lgs. n. 36/2023, in forza del quale le disposizioni del Codice non si applicano ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico sia pure indiretto (in tale evenienza, l'affidamento avviene "tenendo conto" dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice: comma quinto dell'art. 13 cit.).

Può conseguentemente convenirsi sul fatto che non trovino applicazione, nella fattispecie, i principi di derivazione europea valevoli nelle controversie in materia di

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come del resto non si applica il rito speciale che gli artt. 119 co. 1 lett. a) e 120 c.p.a., nel testo oggi in vigore, riservano agli atti delle procedure di affidamento disciplinate dal Codice dei contratti pubblici e non anche agli affidamenti estranei al Codice. Con il risultato che il regime processuale delle impugnative qui in esame deve essere effettivamente ricondotto alle coordinate tracciate sulla base dei soli principi del diritto interno, in virtù dei quali la trattazione prioritaria del ricorso incidentale escludente è un portato del rapporto di necessaria corrispondenza fra legittimazione ad agire del ricorrente principale e possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura per cui è causa (mancando i secondi, manca anche la prima, non essendo sufficiente la mera partecipazione di fatto alla procedura stessa).

Sotto questo profilo, la controinteressata assume che le censure svolte con il ricorso incidentale afferirebbero a vizi di una fase procedimentale differente e anteriore rispetto a quelle investite dall'impugnazione principale, e rivestirebbero pertanto priorità logico-giuridica, posto che il loro accoglimento priverebbe di legittimazione le ricorrenti principali.

Queste ultime replicano che quantomeno il primo motivo della loro impugnativa – avente a oggetto la scelta della procedura di affidamento seguita dal Comune resistente – rivestirebbe carattere pregiudiziale a ogni altra questione e andrebbe esaminato prioritariamente; e l'assunto appare condivisibile, ove si consideri che la decisione di avvalersi della facoltà di affidamento diretto prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 38/2021, anziché indire una gara a evidenza pubblica, è evidentemente prodromica a ogni altro atto della procedura conclusasi con il riconoscimento dell'interesse pubblico della proposta della controinteressata.

Il tema della anteriorità logico-giuridica delle une o delle altre censure contenute nelle impugnative incrociate non richiede però di essere ulteriormente sviluppato, giacché il ricorso incidentale è infondato e non osta all'esame del ricorso principale nella sua

interezza (per inciso, la rilevata infondatezza del ricorso incidentale esonera anche il collegio dall'affrontare l'eccezione di nullità sollevata dalle ricorrenti principali).

2.1.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la controinteressata invoca l'art. 5 dell'avviso pubblico che ha dato avvio alla procedura per l'individuazione del soggetto cui affidare direttamente la gestione degli impianti sportivi comunali dedicati al gioco del calcio. L'avviso, rivolto ad associazioni e società sportive senza fini di lucro, non contemplerebbe la partecipazione in forma di temporanea associazione d'imprese, ciò che avrebbe dovuto indurre il Comune di Lamporecchio a escludere le ricorrenti principali, le quali avevano partecipato alla procedura in forma di A.T.I. costituenda.

Replicano le ricorrenti principali che la partecipazione in forma associata non era vietata dall'avviso di indizione della procedura, né vi sarebbe stata alcuna valida ragione per vietarla, per di più applicando *in malam partem* le (inapplicabili) disposizioni del Codice dei contratti pubblici relative ai raggruppamenti di imprese. Oltretutto, sarebbe stato lo stesso Comune – in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dalle ricorrenti principali – a confermare l'ammissibilità della partecipazione associata.

Il Comune resistente, dal canto suo, afferma che l'affidamento di contratti pubblici a soggetti associati costituirebbe un principio generale, indipendentemente dalla non integrale applicabilità alla procedura in questione del Codice dei contratti pubblici. Né l'impiego della modulistica reperita sul sito *web* dell'amministrazione e recante la sigla "A.T.I." avrebbe l'effetto di mutare la natura giuridica delle concorrenti, le quali restano pur sempre associazioni sportive senza scopo di lucro.

Sintetizzate in tal modo le posizioni delle parti, osserva il collegio che, per quanto qui interessa, l'art. 5 dell'avviso pubblicato dal Comune di Lamporecchio ammetteva a partecipare alla procedura "*Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro iscritte al R.AS.D.*".

Le ricorrenti principali, la cui qualità di associazioni sportive senza scopo di lucro costituisce un dato pacifico, hanno partecipato alla procedura qualificandosi come "operatori economici" (nozione sulla cui ampiezza si tornerà *infra*) e dichiarando il proprio impegno a costituire un'associazione temporanea di imprese con capogruppo Lampo Meridien 1919 A.S.D.. Di una tale dichiarazione di impegno, che nella forma risente dell'impiego di una modulistica concepita per la partecipazione a una gara d'appalto vera e propria e non per l'affidamento di un contratto gratuito riservato ad associazioni sportive dilettantistiche, correttamente il Comune di Lamporecchio ha valorizzato il profilo sostanziale e, con esso, la volontà delle associazioni firmatarie – ambedue singolarmente legittimate alla partecipazione – di partecipare alla procedura in forma congiunta, unendo le rispettive organizzazioni e conferendo mandato alla capogruppo: che la partecipazione associata non fosse esplicitamente contemplata dall'avviso pubblico è del tutto irrilevante, dal momento che essa è pacificamente ammessa dall'ordinamento generale dei contratti pubblici, cui pure l'affidamento previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 38/2021 è riconducibile e nel quale vige il principio della atipicità delle forme di aggregazione, funzionale al *favor partecipationis* di derivazione europea (per tutte, in giurisprudenza, Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2024, n. 9032, la quale individua nell'esistenza del mandato collettivo l'elemento che assicura l'unicità dell'offerta nei confronti del contraente pubblico, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal contraente privato).

La partecipazione congiunta neppure incontra alcun divieto nella disciplina speciale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 38/2021, di modo che, nell'assenza di un divieto ad opera dello stesso avviso pubblico, non si vede con quale giustificazione le ricorrenti principali avrebbero potuto essere escluse dalla procedura (la circostanza che due o più associazioni sportive senza scopo di lucro possano, possedendone i requisiti, unirsi in una Associazione Temporanea di Scopo nell'ambito di attività del c.d. "terzo settore", non toglie certo loro la facoltà unirsi in forme e con finalità differenti, come appunto

nel caso dell'affidamento della gestione di un impianto sportivo da parte di un Comune).

2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotta la violazione dell'art. 9 dell'avviso pubblico, in forza del quale la proposta progettuale doveva obbligatoriamente comprendere un progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) redatto ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 36/2023 e comprensivo degli elaborati previsti dall'art. 6 dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti pubblici.

Ad avviso delle ricorrenti principali, le eventuali lacune del PFTE non avrebbero potuto fondare l'esclusione della proposta, ma al più incidere sulla sua valutazione ad opera della commissione all'uopo nominata, fermo restando che l'elenco di elaborati previsto dall'art. 6 co. 7 dell'Allegato I.7 del Codice dei contratti pubblici sarebbe sempre modulabile in relazione alle concrete caratteristiche del progetto (nella specie, solo opere di modesta entità).

Il Comune di Lamporecchio oppone che la proposta progettuale delle ricorrenti principali consentirebbe di individuare tutti gli aspetti tecnici della stessa, data anche la natura, limitata, delle opere oggetto dell'affidamento.

La censura non coglie nel segno.

L'art. 9 dell'avviso pubblico di indizione della procedura, nel disciplinare i contenuti delle proposte progettuali da presentarsi da parte dei soggetti ammessi a partecipare, richiedeva la presentazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica redatto ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 36/2023, relativo alla progettazione dei lavori pubblici, e comprensivo degli elaborati previsti per i lavori pubblici dall'art. 6 dell'All. I.7 al Codice dei contratti pubblici.

Trattandosi di affidamento sottratto all'applicazione del Codice dei contratti, il richiamo all'art. 41 d.lgs. n. 36/2023 e all'art. 6 dell'All. I.7 rappresenta un autovincolo dell'ente concedente, al quale nell'avviso non si accompagna alcuna clausola sanzionatoria a pena di esclusione per l'ipotesi di mancata produzione degli

allegati al PFTE (a dire il vero, neppure per il caso di mancata produzione del PFTE *tout court*). È possibile allora mutuare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle procedure per la scelta del contraente, le offerte tecniche possono essere escluse solo quando siano a tal punto carenti degli elementi essenziali da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul loro contenuto, ovvero – ma non è questo il caso – in presenza di specifiche clausole della legge di gara che tipizzino una siffatta situazione di incertezza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2020, n. 2851, e i precedenti ivi citati).

Se così è, nessun automatismo espulsivo può farsi derivare dalla pretesa incompletezza degli allegati al PTFE delle ricorrenti principali, poiché nessuno degli elementi mancanti impedisce la compiuta comprensione della proposta progettuale nella sua duplice dimensione tecnica ed economica, tenuto anche conto della ridotta consistenza dei lavori previsti. E, in ogni caso, la controinteressata non ha titolo a dolersi del giudizio, a lei favorevole, espresso dalla commissione chiamata a valutare le proposte prima della sottoposizione alla Giunta per la verifica dell'interesse pubblico.

2.1.3. Il terzo motivo di ricorso incidentale ricade sulla parte economica della proposta presentata dalle ricorrenti principali, la quale non consentirebbe di comprendere con esattezza il contenuto della proposta stessa e non avrebbe comunque alcun valore, perché determinata non sulla base dei prezziari regionali, in conformità all'art. 41 co. 13 d.lgs. n. 36/2023, bensì di preventivi incomprensibili e inattendibili.

Le ricorrenti principali, di nuovo, sostengono che la censura non atterrebbe alla loro partecipazione alla procedura, quanto alla valutazione di congruità della loro proposta. E il motivo sarebbe infondato perché l'art. 41 co. 13 si applicherebbe ai soli appalti di lavori, e, inoltre, non sarebbe compatibile con l'affidamento *ex* art. 5 d.lgs. n. 38/2021.

Il Comune stigmatizza la genericità della doglianza, ribadendo per altro verso come l'avviso di indizione della procedura non contenesse alcun richiamo alla norma che la

ricorrente incidentale assume violata. Nel merito, tutte le voci di spesa indicate nei preventivi troverebbero riscontro nel PFTE, considerato che alcune opere di dettaglio sono poste dai preventivi stessi a carico della committenza.

Il collegio – ribadito, ancora una volta, che l'affidamento è sottratto all'applicazione del Codice dei contratti pubblici e che il rinvio all'art. 41 d.lgs. n. 36/2023 rappresenta un autovincolo per l'amministrazione procedente – non può che nuovamente constatare l'assenza, nell'avviso pubblico, di qualsivoglia automatismo espulsivo in conseguenza del mancato impiego dei prezziari regionali.

Quanto alla pretesa incongruità del quadro economico a corredo della proposta delle ricorrenti principali, la modesta differenza di 6.000,00 euro tra la stima delle spese da sostenere per i lavori riportata al punto 4. del PFTE (196.045,00 euro) e la somma dei preventivi allegati allo stesso progetto di fattibilità (190.045,00 euro) non preclude una rappresentazione di massima del complessivo ordine di grandezza dell'investimento, che costituisce l'elemento significativo ai fini della valutazione delle proposte da parte del Comune (valutazione che, lo si ripete, è risultata favorevole alla controinteressata).

3. Una volta accertata l'infondatezza del ricorso incidentale, può passarsi all'esame dell'impugnazione principale, articolata in cinque motivi.

3.1. Con il primo motivo è dedotta la radicale illegittimità della procedura seguita dal Comune di Lamporecchio per l'individuazione del gestore degli impianti calcistici in questione, dal momento che l'affidamento diretto disciplinato dall'art. 5 d.lgs. n. 38/2021 non sarebbe consentito in presenza di più proposte e più operatori interessati. In questa evenienza, dovrebbe applicarsi l'ordinario regime concorrenziale dettato dagli artt. 4 e 6 del citato d.lgs. n. 38/2021 e dal Codice dei contratti pubblici, e l'elusione della concorrenza avrebbe oltretutto ingenerato gravi vizi procedimentali, quali l'indeterminatezza dei tempi, l'assenza di una chiara scansione degli atti adottati dall'amministrazione comunale, l'insufficienza dei requisiti di ordine generale

richiesti per la partecipazione. La procedura, inoltre, si sarebbe caratterizzata per il difetto pressoché totale di trasparenza e accessibilità alle informazioni rilevanti, per la genericità, disomogeneità e non pertinenza dei criteri di valutazione delle proposte, nonché per l'illegittima composizione della commissione di gara, nella quale non sarebbe stato presente alcun esperto della materia.

Per altro verso, la sottrazione dell'affidamento alle regole del Codice dei contratti pubblici avrebbe condotto il Comune a selezionare un'offerta priva di trasferimento del rischio operativo, con conseguente snaturamento della figura della concessione. E comunque, anche a voler ritenere inapplicabile il Codice dei contratti, la procedura seguita contrasterebbe con i principi generali dell'evidenza pubblica e con gli standard minimi inderogabili nella selezione del contraente.

La controinteressata Lampo Calcio eccepisce l'inammissibilità del motivo, dal cui eventuale accoglimento le ricorrenti principali non trarrebbero alcun vantaggio, neppure strumentale, posto che la procedura di affidamento non potrebbe essere ripetuta, anche alla luce delle determinazioni già assunte dal Comune con l'impugnata delibera di Giunta n. 80/2025.

La censura sarebbe inoltre tardiva, versandosi in ipotesi che avrebbe richiesto l'immediata impugnazione dell'avviso di avvio della procedura.

3.1.1. Le eccezioni sono infondate.

La giurisprudenza amministrativa, sulla scia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, è da tempo stabilmente orientata nel ritenere che l'impugnazione immediata del bando, o comunque dell'atto di avvio della procedura per l'affidamento di un contratto pubblico, rappresenta un'eccezione alla regola secondo cui il bando va impugnato con l'atto lesivo che ne abbia fatto applicazione, in quanto solo in tale momento diventa attuale e concreta la lesione della situazione giuridica soggettiva dell'interessato. L'eccezione riguarda i casi in cui il bando sia idoneo a generare una lesione immediata e diretta della posizione dell'interessato, per la presenza di clausole escludenti quali,

a titolo di puro esempio, le clausole che impongano oneri di partecipazione manifestamente incomprensibili o sproporzionati, ovvero che rendano la partecipazione alla gara incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; le disposizioni abnormi o irragionevoli che non consentano di effettuare il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta; le condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente; le clausole impositive di obblighi *contra ius* e i bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta, o che presentino formule matematiche del tutto errate (fra le più recenti, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2026, n. 1479; id., sez. V, 24 aprile 2025, n. 3542, id., sez. V, 31 gennaio 2025, n. 766, tutte in prosecuzione degli indirizzi indicati da Cons. Stato, A.P., 29 gennaio 2003, n. 1, 7 aprile 2011, n. 4, e 26 aprile 2018, n. 4).

Di contro, l'avviso pubblico qui impugnato non contiene clausole immediatamente escludenti, tanto che le ricorrenti principali hanno potuto partecipare alla procedura di affidamento dei campi da calcio comunali ed hanno visto attualizzarsi l'interesse al gravame solo con l'esito della procedura stessa, favorevole alla controinteressata e a loro sfavorevole.

Quanto all'interesse a ricorrere, è noto che nei contenziosi in materia di affidamento di contratti pubblici è sufficiente che sussista l'interesse alla riedizione della procedura di affidamento, strumentale al conseguimento in via mediata del bene della vita che costituisce l'utilità finale perseguita dal ricorrente. Tale è l'interesse rivendicato dalle ricorrenti principali, che non può dirsi escluso per il fatto che, ove fosse riconosciuta l'impraticabilità dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 38/2021, la procedura non potrebbe essere ripetuta e il gestore, come già deliberato dal Comune, dovrebbe essere individuato mediante partenariato pubblico-privato ovvero mediante il tradizionale affidamento in concessione.

L’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe, infatti, l’annullamento della procedura di affidamento e l’onere per il Comune di indirne una nuova, nel rispetto delle indicazioni contenute nella pronuncia del giudice, onde dare corso alla già deliberata esternalizzazione della gestione dei campi di calcio. E l’interesse delle ricorrenti principali risiede, appunto, nella possibilità di partecipare a tale nuova procedura e di conseguire così il bene della vita ambìto, a ciò non ostando gli indirizzi approvati dalla Giunta comunale con la delibera n. 80/2025, che in alternativa (subordinata) all’affidamento diretto prevedono il ricorso alla finanza di progetto o all’affidamento in concessione mediante gara a evidenza pubblica: ricordato che la gestione di impianti sportivi è qualificabile come servizio pubblico locale tipicamente da affidarsi in concessione (in questo senso si esprime anche il Comune resistente con la menzionata delibera n. 80/2025, ove si parla di servizio di interesse economico generale), non può dubitarsi che la partecipazione alle procedure competitive per l’affidamento degli impianti sportivi mediante gara sia aperta anche alle società e associazioni sportive dilettantistiche, che, come verrà illustrato nel paragrafo successivo, la legge inserisce tra i soggetti cui preferibilmente affidare la gestione, coerentemente con l’ampia nozione di “operatore economico” fatta propria dalla giurisprudenza europea e nazionale e comprensiva di qualunque persona e/o ente attivo sul mercato e abilitato a offrire “*la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare*” (considerando 14 della direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici), cui non può negarsi il diritto di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un contratto pubblico anche quando tale preclusione sia determinata da specifiche presunzioni discendenti dalla sua forma giuridica, come quella di ente senza scopo di lucro (cfr. Cons. Stato sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1515).

3.1.2. Venendo al merito della censura, il d.lgs. n. 38/2021, in attuazione delle deleghe contenute nell'art. 7 della legge n. 86/2019, all'art. 6 ai commi 2 e 3 stabilisce che, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affida la gestione in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Tali affidamenti sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente.

La disposizione ricalca quella dettata dall'art. 90 co. 25 della legge n. 289/2002, contestualmente abrogata dall'art. 12 del d.lgs. n. 38/2021, la quale tuttavia rimetteva alla legge regionale la disciplina delle modalità di affidamento. L'abrogazione è in linea con il parallelo evolversi della nozione di servizio pubblico locale e con il progressivo consolidamento e riordino della disciplina nazionale in materia di contratti pubblici, che a partire dal 2006 ha visto la successione dei tre noti "Codici" attuativi delle corrispondenti Direttive europee in materia.

Si è già visto, peraltro, che l'art. 5 dello stesso d.lgs. n. 38/2021 consente agli enti locali di affidare direttamente la gestione gratuita ad associazioni o società sportive senza fini di lucro, il cui progetto per la rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento e per la gestione dell'impianto sia riconosciuto di interesse pubblico. La norma riecheggia i contenuti della legge delega, che, fra i criteri direttivi indirizzati al Governo, contemplava l'individuazione di un sistema che prevedesse il preventivo accordo con la società o associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto, ai fini dell'affidamento diretto, in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, tali da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e i livelli di qualità del servizio, fatti salvi i

requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici allora vigente (art. 7 co. 1 lett. *f)* l. n. 86/2019, che a sua volta riproduceva letteralmente i lavori preparatori della legge con il riferimento al "preventivo accordo" fra ente locale e associazione o società sportiva utilizzatrice dell'impianto: progetto di legge A.C. 1603-*bis*, Schede di lettura).

Gli affidamenti di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 38/2021 hanno il medesimo oggetto, vale a dire la gestione di impianti sportivi, ma differiscono nella disciplina, che solo per i secondi va rinvenuta nel rinvio alle regole del Codice dei contratti pubblici, mentre per i primi si atteggia a regime derogatorio, come tale da interpretarsi restrittivamente e insuscettibile di applicazione a casi diversi da quelli previsti dallo stesso art. 5. Ne discende che quest'ultimo, anche per non incorrere in manifesta contrarietà con la disciplina sovranazionale a tutela della concorrenza, non può trovare applicazione al di fuori del caso in cui l'ente locale si trovi a dover valutare un'unica proposta che provenga da una o più associazioni o società sportive senza fini di lucro e che risponda ai contenuti e agli obiettivi indicati dalla norma, vale a dire un progetto di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento dell'impianto sportivo, accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria e da un progetto di gestione per un utilizzo dell'impianto teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile.

Va detto che l'art. 5 non predetermina le modalità di emersione dell'unica proposta, la quale può pertanto costituire il frutto dell'iniziativa spontanea di un soggetto interessato, come pure dell'iniziativa dell'ente proprietario degli impianti, che decida di avvalersi di indagini di mercato e/o di inviti a manifestare interesse per sollecitare la presentazione di proposte (anche, eventualmente, a seguito del ricevimento di una proposta presentata spontaneamente).

Il Comune di Lamporecchio – in attuazione del primo indirizzo impartito con la delibera di Giunta n. 80/2025 – ha avviato, con l'avviso pubblico in esame, la

procedura di affidamento diretto *ex* art. 5 d.lgs. n. 38/2021, divisa in due fasi distinte, la prima deputata alla raccolta delle manifestazioni di interesse, la seconda alla presentazione delle proposte progettuali e alla valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'interesse pubblico, previa predisposizione di una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti da apposita commissione. Ed è già la previsione di tale seconda fase a rivelare l'errore in cui è caduta l'amministrazione procedente, la quale ha ritenuto di poter disporre l'affidamento diretto pur in presenza di una pluralità di proposte, anziché arrestare il procedimento e attivare una procedura competitiva per l'individuazione del gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici come richiamato dall'art. 6 del d.lgs. n. 36/2023.

D'altro canto, che il Comune abbia inteso procedere ad affidamento diretto si ricava inequivocabilmente dal contenuto complessivo degli atti della procedura, ivi inclusa la delibera di Giunta n. 35/2026 recante la dichiarazione di pubblico interesse della proposta della controinteressata, i quali non soltanto contengono reiterati richiami all'art. 5 d.lgs. n. 38/2021, ma anche una serie di elementi che, nel riflettere la volontà sostanziale dell'ente, sono immediatamente riferibili al solo affidamento diretto: si pensi, appunto, al riconoscimento dell'interesse pubblico della proposta collocatasi al primo posto in graduatoria all'esito di una valutazione ampiamente discrezionale, consentita dall'impiego di criteri di attribuzione dei punteggi assai elastici (dei criteri si tratterà più diffusamente nell'esame del terzo e quarto motivo di ricorso principale, ora basti dire che la loro genericità collima con la natura di affidamento diretto e non di gara a evidenza pubblica della procedura).

Mancano, di converso, gli elementi caratteristici della gara, quali l'individuazione di un progetto di fattibilità da porre a base della procedura, l'indicazione del valore della concessione, del criterio di aggiudicazione, di rigorosi criteri di attribuzione dei punteggi, e la facoltà dell'ente di condurre negoziazioni con i candidati e gli offerenti, come richiesto per l'affidamento delle concessioni dal d.lgs. n. 36/2023, che, per gli

affidamenti di valore inferiore alle soglie europee, all'art. 187 ammette il ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, qui mancata, di almeno dieci operatori economici (procedura negoziata che, per essere riconoscibile come tale, ancora una volta avrebbe dovuto prevedere l'aggiudicazione in favore della proposta migliore secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e non concludersi con un affidamento diretto in favore del progetto riconosciuto di pubblico interesse).

In altri termini, se è vero che nulla impediva al Comune di Lamporecchio di sollecitare al pubblico la presentazione di proposte ai fini dell'affidamento diretto della gestione dei suoi impianti calcistici, nel complesso la procedura congegnata rappresenta un ibrido che, nonostante una seconda fase connotata dalla formazione di una graduatoria delle proposte, in realtà non supplisce alla gara richiesta dall'art. 6 d.lgs. n. 38/2021 e dal Codice dei contratti pubblici per l'affidamento in concessione degli impianti sportivi. Della gara non sono riconoscibili gli elementi essenziali e, diversamente da quanto sostiene la difesa del Comune, la graduatoria redatta dalla commissione non ha lo scopo di individuare l'offerta comparativamente migliore sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma risponde alla diversa esigenza di assicurare la massima trasparenza nella designazione della proposta da sottoporre al giudizio discrezionale della Giunta municipale, la scelta dell'affidatario diretto richiedendo pur sempre di essere adeguatamente motivata.

Ne è conferma il fatto che la procedura ha conservato fino in fondo i contenuti propri dell'affidamento diretto, attestati dai ripetuti richiami all'art. 5 d.lgs. n. 38/2021 e dalle valutazioni di puro merito amministrativo contenuti nell'impugnata delibera di Giunta n. 35/2026 e riferiti alla sola proposta della controinteressata, l'unica pervenuta alla valutazione di rispondenza all'interesse pubblico (sulla competenza della Giunta il collegio si astiene dal pronunciarsi, in assenza di specifiche censure al riguardo).

In definitiva, il *nomen juris* adoperato dal Comune e i contenuti del procedimento posto in essere coincidono e identificano un affidamento diretto, che, in base alla

stessa definizione che ne dà l'Allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici, si qualifica per l'assenza di gara e per la discrezionalità della scelta operata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente anche nel caso di previo interpello di più operatori economici. La presenza di più operatori economici non modifica di per sé la natura dell'affidamento, il che porta a concludere per la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 38/2021, che, come già osservato, il Comune di Lamporecchio ha inteso applicare al di fuori del suo ambito operativo.

3.2. Il secondo motivo di ricorso principale investe il profilo economico della proposta progettuale della controinteressata, che, a fronte di investimenti netti assommanti a poco più di 120.000,00 euro, fruirebbe di un contributo comunale annuo di 18.000,00 euro, per complessivi 360.000,00 euro lungo l'intera durata ventennale del rapporto. Tale assetto, determinando un saldo finale negativo a carico del Comune, sarebbe manifestamente incompatibile con l'affidamento diretto della gestione gratuita degli impianti, il cui presupposto risiederebbe nella capacità della gestione stessa di remunerarsi senza aggravio per l'ente concedente, mentre la controinteressata finirebbe per beneficiare di un contributo pubblico di gran lunga superiore al valore degli investimenti proposti; e l'antieconomicità della scelta compiuta dal Comune sarebbe resa ancora più evidente dal raffronto con la proposta delle ricorrenti principali, la quale avrebbe generato invece un saldo positivo a favore dell'amministrazione.

Secondo la controinteressata, un simile approccio disconoscerebbe la funzione sociale degli impianti sportivi pubblici, correlata all'entità degli investimenti, alle prestazioni manutentive, ai servizi aggiuntivi e all'inclusione sociale. Il rischio imprenditoriale legato alla immediata realizzazione degli investimenti proposti non sarebbe certo eliminato dal contributo erogato dal Comune anno per anno e insufficiente a coprire i costi e l'ammortamento degli investimenti.

Il Comune di Lamporecchio, a sua volta, rimarca che al costo degli investimenti dovrebbero aggiungersi le spese di gestione, pari a 76.000,00 euro annui, e che l'affidataria si sarebbe obbligata a mantenere la gestione facendosi carico dell'inevitabile aumento, nel tempo, dei relativi costi.

3.2.1. Il motivo è infondato.

Le ricorrenti principali orientano le proprie doglianze nei confronti della pretesa diseconomicità della proposta formulata dalla controinteressata, e per fare ciò confrontano il valore degli investimenti proposti da Lampo Calcio con l'importo (massimo) del contributo comunale previsto dall'art. 4 dell'avviso di indizione della procedura parziale sostegno delle spese correnti per la gestione degli impianti, pari a 18.000,00 euro annui.

Il confronto si dimostra manifestamente inattendibile, scontando il tentativo di isolare due singole voci dal ben più articolato conto economico presentato dalla controinteressata, che esibisce, fra l'altro, costi di gestione per 76.500,00 euro annui, solo in parte coperti dal contributo comunale. Ne risulta smentito l'assunto della antieconomicità della proposta della controinteressata, che non può basarsi sull'esclusivo rilievo del minor contributo richiesto al Comune dalle ricorrenti principali, ma deve essere vagliato alla luce della complessiva consistenza della proposta stessa (natura ed entità degli investimenti, contenuti del progetto di gestione), così come è alla luce di tale complessiva consistenza e al rapporto costi/benefici per la collettività che va verificato l'interesse pubblico all'affidamento: verifica che non può essere condotta officiosamente dal giudice a fronte di censure che, come detto, si limitano a estrapolare dalla proposta della controinteressata alcuni dati e a darne una lettura artificiosamente frazionata.

Resta impregiudicata la più generale questione, che le ricorrenti principali non sollevano, della compatibilità in assoluto fra la previsione di un contributo a carico del Comune, e la gratuità dell'affidamento sancita dall'art. 5 d.lgs. n. 38/2021.

3.3. Con il terzo motivo, le ricorrenti principali denunciano la genericità dei criteri di attribuzione dei punteggi stabiliti dall'art. 7 dell'avviso di indizione della procedura, tali da riservare un'eccessiva discrezionalità alla commissione di gara, le cui valutazioni, in mancanza di idonei sub-criteri, non potrebbero assumere un carattere oggettivo. In particolare, il criterio n. 1 – rivelatosi decisivo ai fini dell'esito della selezione – sarebbe del tutto sganciato dagli interventi di riqualificazione posti a base della procedura selettiva e insuscettibile di valutazione tecnica oggettiva, mentre i criteri nn. 2 e 3 si risolverebbero in clausole in bianco, essendo carenti di una pur minima articolazione in sub-criteri contenenti parametri verificabili e, comunque, di qualunque previsione di obblighi motivazionali rafforzati, con conseguente trasformazione della supposta discrezionalità tecnica in mero arbitrio.

Con il quarto motivo, connesso, le ricorrenti principali lamentano che i punteggi numerici attribuiti dalla commissione esaminatrice non consentirebbero di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base dei giudizi e di verificarne la tenuta. Il vizio sarebbe a maggior ragione rilevante, in quanto gli interventi proposti dalla controinteressata relativamente alla realizzazione del servizio bar presso l'impianto "I Giardinetti" sarebbero irrealizzabili sul piano urbanistico-edilizio, come anche i punteggi attribuiti in riferimento al primo criterio di valutazione sarebbero manifestamente sproporzionati in loro danno.

La controinteressata eccepisce l'inammissibilità delle censure, al cui accoglimento le ricorrenti principali non potrebbero vantare un interesse concreto ed attuale, atteso che la riedizione della procedura sarebbe meramente ipotetica.

Per il Comune di Lamporecchio, l'impugnazione principale sarebbe invece inammissibile per mancato superamento della c.d. "prova di resistenza".

3.3.1. Le eccezioni sono infondate.

Si è già osservato che per l'ammissibilità del ricorso è sufficiente che possa configurarsi l'interesse strumentale delle ricorrenti principali alla riedizione della

procedura di affidamento, e un siffatto interesse è ben riscontrabile, nella specie, in virtù della decisione del Comune di Lamporecchio di affidare all'esterno la gestione dei propri impianti calcistici, decisione che, per il caso di caducazione dell'affidamento diretto, impone l'avvio di una nuova procedura di affidamento nelle forme indicate dagli indirizzi di Giunta, con conseguente rinnovo delle *chance* di partecipazione e di conseguimento del contratto in capo alle ricorrenti principali.

A questo si aggiunga che l'accoglimento del terzo motivo di ricorso principale, come già visto per il primo, comporterebbe l'annullamento dell'intera procedura e non una sua semplice regressione di fase, il che esclude che possa attribuirsi un qualche rilievo alla prova di resistenza, intesa come dimostrazione che la corretta applicazione delle regole della procedura avrebbe condotto all'affidamento in favore delle ricorrenti.

3.3.2. Tanto premesso, e ribadita la fondatezza del primo motivo (mancano le condizioni legittimanti l'affidamento diretto degli impianti), l'estrema latitudine dei criteri di valutazione di cui all'art. 7 dell'avviso di avvio è coerente, lo si è detto, con le caratteristiche della procedura voluta dal Comune in applicazione dell'art. 5 d.lgs. n. 38/2021. Le stesse difese comunali rivendicano l'affidamento alla controinteressata come esercizio di una discrezionalità politica, prima ancora che tecnica, a conferma del fatto che – sebbene articolata in due fasi – la procedura in questione non aveva natura comparativa e la scelta dell'affidatario diretto è stata operata discrezionalmente. Se così è, quegli stessi criteri non possono considerarsi idonei laddove ci si voglia porre nell'ottica della gara, la quale esige adeguata determinatezza e, all'occorrenza, la previsione di eventuali sub-criteri, in modo che all'ente concedente non sia attribuita una incondizionata libertà di scelta (artt. 108 co. 7 e 183 co. 2 d.lgs. n. 36/2023).

Si consideri infatti che, dei cento punti a disposizione della commissione, solo quindici erano riservati al riconoscimento di punteggi automatici (quello relativo alla misura della riduzione del contributo annuo a carico del Comune: un punto ogni 1.000,00 euro di riduzione del contributo, fino a un massimo di dieci punti; e quello relativo

all'esperienza maturata nel settore specifico cui sono destinati gli impianti oggetto di affidamento: un punto per ogni anno di esperienza fino a un massimo di cinque punti per dieci anni di esperienza). Per il resto, si tratta di punteggi da assegnarsi discrezionalmente:

- alle proposte progettuali per le attività da svolgersi negli impianti sportivi con finalità di promozione della disciplina del calcio, sia a livello agonistico sia socio-ludico-ricreativo, e "*per valorizzare lo sport quale momento di aggregazione e promozione del benessere psico-fisico, con particolare riferimento al mondo dell'infanzia e giovanile, al coinvolgimento delle scuole e di altri soggetti del territorio e alle fasce deboli come disabili e fragili nonchè alla multidisciplinarità*" (fino a 40 punti);
- al significativo radicamento nel territorio di ubicazione dell'impianto, sulla base della storia e dell'attività dell'associazione concorrente, con particolare riferimento a tutti gli elementi che consentano di valutare il radicamento e le relazioni nel territorio di ubicazione dell'impianto (fino a dieci punti);
- alle modalità di realizzazione e consistenza degli interventi minimi presso l'impianto "I Giardinetti" (fino a quindici punti);
- agli ulteriori interventi ritenuti migliorativi sui due impianti sportivi oltre alle opere minime già previste, dando priorità all'efficientamento energetico, all'inclusione e alla multidisciplinarietà (fino a venti punti).

Come si vede, in particolare il primo criterio assegna quasi la metà del punteggio "tecnico" sulla base di indicatori privi di qualsiasi specificità e che si prestano a essere riempiti dei contenuti più variegati, con l'unico limite dell'afferenza all'uso degli impianti e della promozione della disciplina sportiva del calcio, con il coinvolgimento delle scuole, delle fasce più giovani della popolazione, delle fasce deboli, e con attenzione alla multidisciplinarietà. E tale larghezza si spiega, di nuovo, con l'essere la procedura calibrata sull'affidamento diretto della gestione degli impianti e sulla

presentazione di proposte progettuali da parte degli interessati, non su di un progetto di gestione sviluppato dal Comune e posto a base della procedura.

Analogamente, nessuna indicazione circa i profili da valorizzare è rinvenibile nei criteri qualitativi inerenti alla realizzazione degli interventi minimi obbligatori e degli ulteriori interventi migliorativi, per questi ultimi l'unica indicazione disponibile essendo quella relativa alla priorità da assegnarsi a efficientamento energetico, inclusione e multidisciplinarietà.

Sul versante dei giudizi espressi dalla commissione, l'indeterminatezza dei criteri fa inevitabilmente sì che il nudo voto numerico non permetta – sempre nell'ottica della gara – di stabilire quali elementi siano stati valorizzati dell'una e dell'altra proposta, e impedisca di cogliere le ragioni della preferenza accordata alla proposta della controinteressata. In questo senso, si richiama il consolidatissimo indirizzo secondo cui il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione della offerta di gara opera alla stregua di una idonea motivazione a condizione che l'apparato dei criteri e sotto-criteri fornito dalla disciplina di gara, con i relativi punteggi, sia sufficientemente chiaro, analitico e articolato, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione e da rendere con ciò comprensibile l'*iter* logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, in caso contrario rendendosi invece necessaria una motivazione espressa a corredo dei punteggi numerici (fra le moltissime, cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 8167, id., sez. III, 4 ottobre 2024, n. 8003; id., sez. III, 12 marzo 2021, n. 2118).

In conclusione, i criteri di valutazione adoperati e i giudizi espressi dalla commissione all'uopo nominata confermano la volontà del Comune di Lamporecchio di procedere all'affidamento diretto della gestione degli impianti. Ma anche volendo riqualificare la procedura da affidamento diretto ad affidamento comparativo, di quei criteri e

giudizi non può farsi uso, perché incompatibili con le regole della gara; e in questo senso le censure in esame sono fondate.

3.4. Il quinto motivo di ricorso principale attiene al ventilato conflitto di interessi fra la controinteressata e il Comune, il cui vice sindaco e assessore con delega allo sport sarebbe stato anche, nella sua veste privata di imprenditore, uno degli sponsor della A.S.D. Cerbaia Calcio, oggi Lampo Calcio. La circostanza rileverebbe a maggior ragione alla luce del fatto che la controinteressata avrebbe avuto accesso alla documentazione tecnica relativa al locale bar esistente presso l'impianto "I Giardinetti" pur senza mai recarsi sui luoghi per effettuare le necessarie misurazioni.

3.4.1. In disparte le eccezioni pregiudiziali, la censura è infondata sotto ogni profilo.

È pacifico che il vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Lamporecchio non ha partecipato alla seduta di Giunta conclusasi con l'adozione della delibera n. 35/2026, recante la dichiarazione di interesse pubblico del progetto presentato dall'associazione sportiva controinteressata. L'esistenza del prospettato, potenziale, conflitto di interessi è dunque scongiurata in radice.

A diverse conclusioni non conduce l'accertata disponibilità, da parte della controinteressata, dei dati occorrenti per la redazione di un elaborato grafico del chiosco esistente presso l'impianto "I Giardinetti", disponibilità del tutto fisiologica in quanto funzionale alla presentazione della proposta progettuale, e che non risulta essere stata negata alle ricorrenti principali (solo in questa eventualità si sarebbe potuta ipotizzare una indebita disparità di trattamento. Per inciso, sono in atti i verbali dei sopralluoghi eseguiti dalle parti private sugli impianti, dovendosi anche ricordare che la FC Meridien Larciano ha detenuto gli impianti in questione fino al 26 maggio 2026 in virtù della concessione risalente al novembre 2021).

4. In forza di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso principale deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'impugnata delibera di Giunta comunale n. 35/2026 e di tutti i presupposti atti della procedura di affidamento.

4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso incidentale e, accogliendo il ricorso principale, annulla l'impugnata delibera di Giunta comunale n. 35/2026 e tutti i presupposti atti della procedura di affidamento.

Condanna il Comune di Lamporecchio e la controinteressata alla rifusione delle spese processuali, che liquida nella misura di euro 3.000,00 per ciascuna parte resistente, oltre agli accessori di legge e al rimborso *pro quota* del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Silvia La Guardia, Presidente

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

Davide De Grazia, Primo Referendario

**L'ESTENSORE** **IL PRESIDENTE**

**Pierpaolo Grauso** **Silvia La Guardia**

IL SEGRETARIO